

**EMENDAMENTI DEL GRUPPO CONSIGLIARE DI REPUBBLICA FUTURA
AL PROGETTO DI LEGGE
“BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2026, BILANCI PLURIENNALI 2026/2028”**



INDICE

CAPO I – CONTI PUBBLICI E SVILUPPO

1.	Debito pubblico.....	3
2.	Rimborso titoli irredimibili.....	3
3.	Task force per lo sviluppo del sistema finanziario.....	3
4.	Interventi sui tassi di interesse.....	4
5.	Credito di imposta per aumenti salariali.....	4
6.	Pacchetto PMI e imprese on line.....	5
7.	Pacchetto investimenti e crescita.....	5
8.	Finanziamenti convenzionati.....	6
9.	Incentivi alla formazione.....	7
10.	San Marino digitale.....	7
11.	Residenza per motivi economici a giovani imprenditori.....	8
12.	Modalità contributive dell’Amministratore Operativo e del Socio prestatore di attività lavorativa.....	11
13.	Lavoro prestato da amministratori.....	11
14.	Bando per l’assegnazione di locali pubblici destinati allo sviluppo dell’offerta turistico-ricettiva di eccellenza.....	12
15.	Imposta di soggiorno.....	12

CAPO II – FAMIGLIA E NATALITÀ

16.	Asili nido.....	13
17.	Centri estivi pubblici.....	13
18.	Astensione dal lavoro per la lavoratrice autonoma.....	13
19.	Congedo di Paternità.....	14
20.	Permesso per visite mediche dei figli.....	14
21.	Permesso per malattia dei figli.....	15
22.	Materiale sussidiario alla genitorialità.....	15
23.	Adeguamento assegni familiari.....	16
24.	Deducibilità spese veterinarie.....	16

CAPO III- CASA

25.	<i>Cause di risoluzione dei contratti di locazione</i>	17
26.	<i>Competenza del Commissario della Legge</i>	17
27.	<i>Morosità del locatario</i>	18
28.	<i>Norme procedurali in materia di esecuzione nelle locazioni</i>	18
29.	Accesso ai benefici di cittadini stranieri.....	18
30.	TABELLA A – TARIFFE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO.....	18
31.	Obblighi dei Beneficiari.....	19

CAPO IV- DISABILITÀ E SOCIALE

32.	Istituzione figura del Caregiver.....	20
33.	Congedo per prestatori di assistenza.....	20
34.	Relazione su strutture residenziali per anziani.....	20

CAPO V – AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO

35.	Revisione sistema tariffario delle bollette.....	22
36.	Fondo per la riduzione delle tariffe dei singoli servizi.....	22
37.	Leggibilità delle bollette.....	22
38.	Ristrutturazione della bollettazione sui rifiuti.....	22
39.	Introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” integrale.....	23
40.	Piano Esecutivo per l’Autonomia Energetica.....	23
41.	<i>Accessibilità veicolare e pedonale alla Città di San Marino e valorizzazione di aree strategiche.....</i>	24
42.	Nuova destinazione d’uso dei complessi Cinema Turismo e Villa Malagola.....	25
43.	Riqualificazione aree “Piazza Grande” e “Piazzale Campo della Fiera”.....	25
44.	Polo scolastico.....	26

CAPO VI – GOVERNANCE PARTECIPATE

45.	Partecipazioni pubbliche.....	27
46.	Relazione al bilancio di società partecipate ed Enti.....	27
47.	Trasparenza consulenze di Banca Centrale.....	27

CAPO VII – GIOVANI E ISTRUZIONE

48.	Assegno di studio.....	28
49.	Norme a favore del lavoro temporaneo degli studenti.....	28
50.	Studentato.....	28
51.	Diritto allo studio- mobilità.....	29
52.	Diritto allo studio- strumenti tecnologici.....	29
53.	Diritto allo studio – borse di studio settori speciali.....	29
54.	Diritto allo studio – CFC Credito formativo culturale.....	30

CAPO VIII- DISPOSIZIONI VARIE

55.	Gestione Risorse Trasferite ad AASS Holding.....	31
56.	Consulenziometro.....	31
57.	Comunicazione ai dipendenti dei contributi non pagati.....	31
58.	Giusta causa di dimissioni.....	32
59.	Settore audiovisivo.....	32
60.	Reperimento dirigenti pubblici dal settore privato.....	33
61.	Consiglio per la Previdenza.....	34
62.	Farmaci.....	34
63.	Durata del mandato.....	34
64.	Funzioni di controllo preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.....	34

CAPO I

- CONTI PUBBLICI E SVILUPPO -

1. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Debito pubblico)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a predisporre, entro il 30 giugno 2026, un documento di programmazione economica e finanziaria che identifichi le politiche economiche da attuare, nei prossimi 5 anni, per produrre una riduzione dello stock di debito pubblico di almeno il 6%.
2. Tale documento dovrà indicare un elenco di misure di politica economica, con le relative stime di entrata o di riduzione delle uscite previsto e con l'indicazione, laddove pertinente, dell'impatto numerico stimato delle stesse sulla crescita economica.
3. Il documento dovrà essere presentato e discusso in seno alla Commissione Consiliare Permanente III Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

2. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Rimborso titoli irredimibili)

1. Il rimborso dei titoli irredimibili, come disciplinato dall'articolo 3, comma 5 della Legge n. 223/2020, avverrà previo riferimento del Congresso di Stato nella Commissione Consiliare Permanente III Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione. Tale riferimento dovrà contenere gli intendimenti del governo sulla società Cassa di Risparmio S.p.A., piano industriale e orientamenti di sviluppo, inclusi eventuali progetti di fusioni/incorporazioni o vendita.
2. Il Congresso di Stato dovrà altresì riferire in merito agli asset bancari esteri detenuti da Cassa di Risparmio S.p.A. e illustrare se intende fare degli investimenti esteri in soggetti bancari di cui detiene la proprietà.

3. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Task force per lo sviluppo del sistema finanziario)

1. È dato mandato al Congresso di disciplinare, con apposito Decreto Delegato da emanare entro il 31 marzo 2026, la creazione di una “task force” per lo sviluppo del sistema finanziario della Repubblica di San Marino, anche e soprattutto nella prospettiva aperta dall'accordo di associazione con l'Unione Europea.
2. La “task force”, in carico al Dipartimento Economia e Finanze, è composta da un gruppo di giovani sammarinesi altamente qualificati, da selezionare attraverso appositi concorsi, da affiancare a tre esperti che abbiano maturato esperienze di successo in Paesi europei e/o extraeuropei, da selezionare attraverso bandi internazionali.
3. La “task force” ha il compito di analizzare le diverse legislazioni internazionali per elaborare una normativa all'avanguardia da adottare in Repubblica non solo per aumentare

la raccolta bancaria ma soprattutto per favorire lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto a supporto degli investitori, anche attraverso l’attrazione di primari players internazionali.

4. La “task force”, infine, anche avvalendosi di realtà di comprovata esperienza interne ed esterne alla Repubblica, dovrà occuparsi anche dell’organizzazione di momenti di formazione rivolti agli operatori finanziari sammarinesi, realizzando un vero e proprio piano nazionale permanente di formazione, cruciale per la competitività e la crescita del sistema Paese.

5. Per il finanziamento dell’istituzione della “task force” di cui al comma 2 è previsto uno stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo 1-4-2240 “Stipendi e assegni al personale del Dipartimento Economia e Finanze”; per il finanziamento del gruppo di esperti di cui al medesimo comma è previsto uno stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo 1-2-1345 “Studi, consulenze e collaborazioni varie del Congresso di Stato”.

4. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Interventi sui tassi di interesse)

1. Al fine di monitorare l’andamento dei tassi di interesse applicati dagli istituti vigilati da Banca Centrale, è dato mandato al Dipartimento Finanze di predisporre uno specifico osservatorio sul sito web della Segreteria di Stato per le Finanze, in cui rendere pubblici, su base mensile, i tassi d’interesse medi applicati per le principali tipologie di finanziamenti e di impieghi della clientela.

2. È dato mandato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di prevedere, attraverso propria regolamentazione, un limite allo spread fra tassi attivi e tassi passivi che le banche vigilate possono applicare, per fare in modo che le due grandezze si muovano quanto più possibile all’unisono ed evitare eccessive penalizzazioni della clientela.

5. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Credito d’imposta per aumenti salariali)

1. Al fine di favorire il trasferimento sui salari degli incrementi di produttività aziendale, permettere il mantenimento del potere d’acquisto e favorire la contrattazione di secondo livello, per un periodo di 3 anni è concesso un credito d’imposta alle aziende che eroghino aumenti salariali superiori ai livelli stabiliti a livello di contrattazione collettiva nazionale o che redistribuiscano gli utili ai propri dipendenti, attraverso la stipula di specifici contratti aziendali.

2. Con Decreto Delegato sono stabiliti:

- a. l’ammontare del credito d’imposta da erogare,
- b. l’eventuale proroga del periodo di permanenza in vigore dell’incentivo,
- c. eventuali limiti superiori al credito d’imposta erogabile per singola azienda

3. Il credito d’imposta concesso non potrà essere superiore agli incrementi stimati di tassazione sui lavoratori e collaboratori, generato dalle erogazioni di cui al punto 1, non comportando quindi minori entrate per lo Stato. Il Decreto Delegato fissa, ai sensi del comma 2. punto c) la modalità con cui garantire il rispetto di tale prescrizione.

6. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(*Pacchetto PMI e imprese on line*)

1. È istituito e finanziato un “pacchetto Piccola e Media Impresa” per il 2026 e per il biennio successivo, con l’obiettivo di favorire la nascita, la continuazione e la crescita delle piccole e medie imprese, in forma individuale e societaria, tenendo conto dei costi che prioritariamente affrontano queste attività economiche.
2. A tal fine, con Decreto Delegato vengono introdotte agevolazioni sui sei principali elementi di costo ricorrenti per le PMI, ed in particolare:
 - a. costo dell’affitto della sede dell’attività economica;
 - b. costi dei professionisti necessari per l’effettuazione delle pratiche necessarie per l’avvio di una impresa;
 - c. esistenza e importo dei cosiddetti “minimi contributivi”, cioè quella quota di versamenti contributivi da farsi a prescindere dal reddito generato;
 - d. contributo alla gestione separata ISS per l’amministratore della società;
 - e. costo della tassa di primo rilascio e di rinnovo della licenza;
 - f. versamento del capitale sociale.
3. Il Decreto Delegato può prevedere un insieme di agevolazioni/contributi a fondo perduto, di riduzioni percentuali o forfetarie degli importi dovuti e di crediti d’imposta a compensazione di tutte le imposte che le medesime imprese devono pagare allo Stato.
4. Il Decreto Delegato dovrà, altresì, prevedere specifiche fattispecie, in termini fiscali, contributivi e normativi, per le nuove forme di lavoro on-line e/o svolte tramite social network, blog ed in generale tramite il web, che non prevedano (o prevedano solo in parte) la vendita di beni e che siano basate principalmente sull’erogazione di servizi, che siano svolte da persone fisiche che abbiano già un’altra occupazione o che comunque non abbiano carattere di continuità.
5. Per le attività di cui al comma precedente, data la loro natura, dovranno essere previste una serie di regole che prevedano una forma di concessione del codice operatore economico “senza costi”, con particolare riguardo alle tematiche di cui al comma 2, per lo meno per un certo numero di anni, con l’obiettivo di favorirne la regolarizzazione e l’emersione.
6. Per il finanziamento delle misure di cui al presente articolo, è istituito il capitolo 1-5-xxx “Oneri per il finanziamento del pacchetto PMI e imprese on line”, con uno stanziamento di euro 1.000.000,00 (un milione/oo).

7. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(*Pacchetto investimenti e crescita*)

1. Con l’obiettivo di favorire la ripresa economica e la messa in campo di investimenti utili alla crescita delle imprese, sono finanziati, per il periodo d’imposta 2026 e per il biennio successivo, i seguenti interventi:
 - a. l’azzeramento di tutte le imposte dovute sugli investimenti posti in essere dalle attività economiche che rientrino negli ambiti di cui all’articolo 62 della legge n.166/2013 e successive modifiche, con riguardo a titolo esemplificativo all’acquisto dei beni, alle imposte di registro, alla fornitura di servizi;
 - b. la maggiorazione del 30% sul costo dei beni strumentali materiali nuovi acquisiti nel corso dei 3 periodi d’imposta, ad esclusione delle spese in veicoli ed altri mezzi

- di trasporto ad uso promiscuo, per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
- c. la possibilità di recuperare tramite crediti di imposta il 40% dei costi per la formazione del personale posta in essere nel triennio.
2. Con Decreto Delegato sono dettate le necessarie disposizioni di specificazione e dettaglio ai fini della migliore applicabilità di tali benefici, regolando anche eventuali esclusioni al fine di evitare distorsioni e abusi.
3. Per il finanziamento delle misure di cui al presente articolo, è istituito il capitolo 1-5-xxx “Oneri per il finanziamento del pacchetto investimenti e crescita”, con uno stanziamento di euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

8. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Finanziamenti convenzionati)

1. L’impresa che ponga in essere progetti di investimento in immobili, terreni, impianti, macchinari, beni strumentali materiali o immateriali o altri investimenti aventi l’obiettivo di sviluppare l’impresa e/o riposizionarla sul mercato e/o favorirne e migliorarne capacità competitiva, può sottoscrivere una specifica convenzione con il Congresso di Stato per l’ottenimento del credito agevolato in deroga ai limiti e alle condizioni previsti nel presente decreto delegato.
2. Qualora tali progetti abbiano ad oggetto l’acquisizione e realizzazione di immobili, l’ampliamento di locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell’attività, è necessario che il business plan preveda il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. l’assunzione di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato assunti dalle liste di avviamento al lavoro;
 - b. l’incremento della forza lavoro occupata di almeno il 20%, purché almeno il 50% di tale incremento provenga da lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro;
 - c. un incremento della tassazione pagata allo Stato, attraverso la tassazione sulle imprese e/o attraverso quella sui nuovi lavoratori impiegati e/o attraverso le imposte indirette nette versate, di valore comparabile con il contributo erogato dallo Stato.
3. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 e ss. mm. e deve essere corredata da uno specifico business plan nel quale si evincano, in aggiunta a quanto previsto dal suddetto articolo 14 e per gli investimenti di cui al comma 2, le valutazioni e i numeri che portano al soddisfacimento di almeno uno dei requisiti previsti nel comma 2 medesimo.
4. Il Comitato di Valutazione di cui all’articolo 15, comma 1, del Decreto Delegato 25 giugno 2018 e ss. mm. provvede all’istruttoria della pratica entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.
5. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l’operatore economico, nella quale è stabilito:
 - a. l’importo massimo finanziato;
 - b. la durata del finanziamento;
 - c. il contributo in conto interessi da erogarsi;

- d. le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento;
- e. il termine di realizzazione del progetto;
- f. le garanzie sul finanziamento ricevuto;
- g. le modalità di verifica del rispetto del business plan presentato, con particolare riferimento i requisiti di cui al comma 2;
- h. ogni altra prescrizione particolare.

La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.

6. Qualora si verifichino in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma 5 o, qualora non vengano più rispettati i requisiti di cui al comma 2 se applicabili, la revoca della convenzione medesima.

7. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 5, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale ed assume validità solamente a partire dall'approvazione stessa.

9. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Incentivi alla formazione)

1. Al fine di impostare politiche che siano utili anche nel medio termine per rendere più competitivo il Paese, favorire la crescita delle imprese e facilitare nuovi investimenti, migliorando la produttività del lavoro ed il tasso di partecipazione al lavoro, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare uno o più Decreti Delegati per regolamentare:

- a. una revisione della legge sul diritto allo studio che consenta di prevedere incentivi più ampi e significativi per gli studenti che scelgano percorsi di tipo tecnico e specialistico richiesti dal mercato, che il Decreto identifica;
- b. forme e modalità per favorire l'accesso dei lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro ovvero in cerca di occupazione, con particolare attenzione verso i lavoratori over-50, alla formazione continua, in particolare mirata all'incremento delle competenze informatiche, linguistiche e digitali, anche prevedendo forme di riduzione dell'orario di lavoro coperte da uno speciale sussidio per la formazione.

2. Per il finanziamento delle misure di cui al presente articolo, è previsto uno stanziamento di euro 150 mila sul capitolo 1-8-5120 “Oneri per il diritto allo studio (Legge 21 gennaio 2004 n.5)” e di euro 150 mila sul capitolo 2-6-7475 “Spese per formazione professionale Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive”.

10. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (San Marino digitale)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di elaborare e presentare alla competente Commissione consiliare, entro il 30 aprile 2026, un Piano di Digitalizzazione del Paese (PDP) e di incentivazione di imprese e investimenti digitali, che permetta di superare l'importante ritardo accumulato su questo fronte rispetto ad altri Paesi.

2. Il PDP si dovrà basare sulle seguenti linee:

- a. investire sulle infrastrutture digitali di proprietà pubblica, in particolare nel settore delle reti mobili, per dotare la Repubblica di una rete nazionale efficiente e performante 4G-5G, da affittare a operatori privati, e dare piena funzionalità alla rete in fibra ottica;
- b. prevedere la possibilità per le imprese digitali/tecnologiche di convertire gli incentivi fiscali (previsti dal DD 73/2019) in un “bonus avviamento”, da utilizzarsi come credito d’imposta su altre tasse e contributi da versare allo Stato;
- c. sviluppare le competenze digitali, attivando programmi educativi e formativi per la popolazione (in particolare per la Pubblica Amministrazione), da finanziarsi attraverso fondi specifici (coinvolgendo anche il Fondo Servizi Sociali e la Cassa Ammortizzatori Sociali). Saranno da perseguire, a tal fine, accordi con primarie aziende del settore e l’attivazione di appositi corsi universitari o ITS (Istituti Tecnici Superiori, post diploma);
- d. studiare un sistema attrattivo e competitivo per gli apportatori di capitali nelle imprese digitali e tecnologiche;
- e. introdurre un regime fiscale speciale (anche potenziando il sistema della detassazione degli utili reinvestiti) per facilitare attività di digitalizzazione delle imprese già esistenti (a livello tecnologico e formativo);
- f. potenziare la sovranità digitale della Repubblica, valutando la fattibilità di un cloud nazionale collocato in Repubblica, sicuro, funzionale ed energeticamente sostenibile, ciò per garantire gli operatori sammarinesi e anche per attrarre operatori esteri.

11. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Residenza per motivi economici a giovani imprenditori)

1. L’art 22bis della Legge n. 71/2013, così come introdotto dall’art.11 della Legge n.115/2017, è così modificato:

“Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostantive indicate all’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale **di una impresa**. L’Ufficio Attività Economiche comunica all’Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatto richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l’impresa sia già esistente, qualora venga^{no} rispettatoⁱ **almeno uno dei** seguenti requisiti ~~occupazionali~~:

a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di

assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro; b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

b-bis) il richiedente la residenza abbia meno di 40 anni di età.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

b-bis) 3bis. Il soggetto richiedente la residenza per motivi economici non deve avere in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritte a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004, per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/oo), salvo dilazione di pagamento ex art.34 della Legge n.70/2004 puntualmente onorata.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

a) **nei casi di cui al comma 3, lettera a) e b),** qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;

b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;

c) che il soggetto titolare di residenza per motivi economici abbia in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritti a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004 per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/oo), salvo dilazione di pagamento ex articolo 34 della Legge n.70/2004 puntualmente onorata; al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali, l'Ufficio Attività Economiche le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) *abrogato*;

c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori,

a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n.114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

9bis. Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

~~10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio Attività Economiche documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Eec.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della suddetta Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Eec.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fidejizzazione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iserito privilegio in favore dell'Eec.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.~~
~~11. L'immobile o le garanzie di cui al comma precedente fungono da garanzia a favore dell'Eec.ma Camera per eseguire eventuali crediti iseritti a ruolo della Pubblica Amministrazione, degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome di Stato fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.~~

11bis. L'Ufficio Attività Economiche verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per il mantenimento della residenza e segnala gli eventuali debiti già iscritti a ruolo verso la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato ai Sindaci di Governo, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ai fini dell'escussione delle garanzie.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e s.s.m. "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e s.s.m. "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L’Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.
15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all’anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.
16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.
17. L’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.”

12. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

*(Modalità contributive dell’Amministratore Operativo
e del Socio prestatore di attività lavorativa)*

1. L’articolo 27, comma 1, della Legge n.157/2022 è così modificato:

“1. L’Amministratore Operativo e il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali, di cui alla normativa sull’occupazione, sono tenuti ad effettuare versamenti contributivi per un importo pari al **12,5% 24,50%**, in base al disposto del precedente articolo 23. I versamenti sono calcolati sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo, come stabilito dall’articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.”

13. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Lavoro prestato da amministratori)

1. L’articolo 27, comma 7, della legge n.164/2022 è così modificato:

“7. Gli amministratori che sono nelle condizioni per poter instaurare un rapporto di lavoro possono essere regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato **a partire dal secondo livello retributivo previsto dal Contratto Collettivo di settore di riferimento** al livello minimo previsto per le mansioni dirigenziali previste dal Contratto Collettivo di settore di riferimento e con obbligo di assunzione a tempo pieno, a meno che non abbiano già un’altra posizione contributiva attiva come lavoratore subordinato a tempo parziale.”.

14. Emendamento aggiuntivo**Articolo X**

(Bando per l'assegnazione di locali pubblici destinati allo sviluppo dell'offerta turistico-ricettiva di eccellenza)

1. Il Congresso di Stato è tenuto, entro il 30 giugno 2026, a emanare un bando pubblico per l'assegnazione, in concessione o altra forma prevista dalla normativa vigente, di locali o immobili di proprietà dello Stato o di enti partecipati dallo Stato, da destinare alla realizzazione e gestione di:

- a. ristoranti di categoria “stellata”;
- b. alberghi classificabili a cinque stelle.

2. Il bando di cui al comma 1 disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori economici ammessi a partecipare, le condizioni di utilizzo degli immobili, nonché gli obblighi gestionali e qualitativi relativi alle attività da insediare.

3. Ai soggetti aggiudicatari è riconosciuto un regime di tassazione pari a zero sugli utili realizzati per un periodo determinato, comunque non superiore a 5 anni, alle condizioni e secondo le modalità previste dal bando stesso.

4. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a. i criteri di valutazione delle proposte;
- b. le misure di garanzia e di controllo sull'effettiva realizzazione degli investimenti;
- c. il periodo di durata del regime agevolativo e le eventuali cause di revoca dei benefici.

15. Emendamento aggiuntivo**Articolo X**

(Imposta di soggiorno)

1. L'imposta di soggiorno di cui all'articolo 42 della Legge n.207/2021 è incamerata sulla Rubrica 193, capitolo 135, in capo all'Ufficio del Turismo, affinché possa essere utilizzata per le finalità legate allo sviluppo dei servizi turistici, alla messa in campo di interventi di sostegno alla riqualificazione delle strutture alberghiere ed alla realizzazione di infrastrutture per i servizi turistici. A tal fine, è abrogato quanto previsto dalla Legge n.94/2022 circa la destinazione di tali entrate alla Rubrica 103, sui capitoli dell'Ufficio Tributario.

CAPO II

- FAMIGLIA E NATALITÀ -

16. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Asili nido)

1. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, le rette degli asili nido pubblici realizzati dallo Stato sono sospese. Alle famiglie verrà richiesto il pagamento della sola quota della refezione eventualmente goduta.
2. Lo Stato si impegna per il medesimo periodo ad aumentare la quota del proprio contributo in favore degli asili nido privati convenzionati, onde parificare le condizioni di accesso a tali asili rispetto a quelli pubblici, fermo restando l'adozione di opportuni interventi, anche convenzionali, per evitare incrementi ingiustificati delle tariffe.
3. Lo stanziamento sul Capitolo di Entrata N.505 “Proventi derivanti dalla refezione scolastica e frequenza scuola d’infanzia e nido per l’infanzia” è ridotto da euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/oo) a euro 400.000,00 (quattrocentomila/oo).

17. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Centri estivi pubblici)

1. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, le rette dei centri estivi realizzati dallo Stato sono dimezzate.
2. Con riguardo ai centri estivi statali, il Congresso di Stato è impegnato, a partire dall'estate del 2026 a garantirne l'apertura a partire dal termine dell'anno scolastico e fino all'inizio del successivo anno scolastico, fermo restando la possibilità di una settimana di interruzione, intorno al 15 agosto, adottando tutte le misure necessarie a garantire tale disposto.
3. Lo stanziamento sul Capitolo di Entrata N.510 “Proventi iscrizioni Centri stivi scuola d’infanzia” è ridotto da euro 125.000,00 (centoventicinquemila/oo) ad euro 65.000, (sessantacinquemila/oo). Lo stanziamento sul Capitolo di Entrata N.530 “Proventi iscrizioni centri estivi scuola elementare” è ridotto da euro 80.000,00 (ottantamila/oo) ad euro 40.000,00 (quarantamila/oo).

18. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (Astensione dal lavoro per la lavoratrice autonoma)

1. All'art. 9 della legge n. 129/2022, è aggiunto il seguente comma 6:

“6. Alle lavoratrici autonome che abbiano intrapreso l’attività da meno di tre anni, l’indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla base retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria.”

19.Emendamento aggiuntivo**Articolo X***(Congedo di Paternità)*

1. L'art. 13 della Legge 129/2022 è così sostituito:

Art. 13*(Congedo di Paternità)*

1. Il padre che svolge un'attività di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, fermo restando la scadenza naturale del contratto, ha la facoltà di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni continuativi retribuiti dalla nascita del/la figlio/a o al parto del feto morto, denominato congedo di paternità. Tale congedo prevede la corresponsione di un'indennità calcolata nella misura pari al 100% della retribuzione. È vietato licenziare il lavoratore durante tale periodo di congedo, per il quale è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.
2. Il padre è tenuto, per quanto possibile, a preavvisare il datore di lavoro della volontà di usufruire di tale congedo di paternità con un congruo preavviso. La richiesta deve essere completata dal certificato di nascita.
3. Il congedo di paternità di cui al comma 1 è altresì riconosciuto al padre lavoratore autonomo al quale è erogato, per il periodo di congedo, una indennità mensile pari al 100% della media mensile dei redditi professionali dichiarati nei tre anni precedenti. La comunicazione di congedo di paternità da parte del padre lavoratore autonomo e la durata del congedo è tempestivamente inviata, corredata da certificato di nascita, all'Ufficio Attività Economiche e all'UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne che provvede ai controlli di effettiva astensione dal lavoro.
4. Ai lavoratori autonomi che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni, l'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla base retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria.
5. Al padre lavoratore autonomo che, in caso di controlli, dovesse risultare svolgere attività lavorativa nel periodo di congedo di paternità è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo dell'indennità calcolata sul periodo di congedo richiesto anche se non interamente goduto, fatte salve le eventuali ed ulteriori azioni di carattere penale.

20. Emendamento aggiuntivo**Articolo X***(Permesso per visite mediche dei figli)*

1. L'art. 24 della legge n. 129/2022 è modificato come segue:

“Art.24*(Permesso per visite mediche dei figli)*

1. La madre e il padre lavoratori hanno diritto ad un massimo di ~~cinque ore e~~~~sei ore e~~~~un~~ **dieci ore cumulative** di permesso **non** retribuito nell'arco dell'anno, per visite mediche e/o esami diagnostici/clinici e/o vaccinazioni, riguardanti ciascun figlio.
2. Per la fruizione di tale permesso, il padre o la madre ne danno preventiva comunicazione al datore di lavoro e successivamente presentano la relativa documentazione, rilasciata dal medico specialista o dal servizio competente, attestante la data e l'orario di effettuazione della visita/esame/vaccinazione.

3. Gli oneri relativi sono imputati alla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell’ISS. Per il periodo di permesso di cui al presente articolo è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.”

21. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Permessi per malattia dei figli)

1. L’art. 25 della legge n. 129/2022 è modificato come segue:

“Art.25

(Permessi per malattia dei figli)

1. Nei primi quattordici anni di vita del bambino, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di assentarsi dal lavoro, in caso di malattia del figlio certificata dal medico curante, secondo i tempi e le modalità di seguito specificati e precisamente:

- a) per l’intera durata della malattia, ~~senza con~~ retribuzione, se il figlio ha un’età inferiore ai sei anni;
- b) fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi ~~non retribuiti~~ all’anno, frazionabili anche ad ore, qualora il figlio abbia un’età compresa fra i sei e i quattordici anni. Nel caso di genitori con più figli di età compresa fra i sei e i quattordici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro è aumentato fino a quindici giorni lavorativi non retribuiti all’anno, frazionabili anche ad ore.

2. La malattia del bambino di età inferiore a quattordici anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie o congedo in godimento da parte del genitore qualora questo ne faccia richiesta.

3. Ai fini della fruizione dei permessi di cui al presente articolo la madre o il padre sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

4. Al periodo di astensione dal lavoro è riconosciuto, ai fini pensionistici, l’accreditamento dei contributi figurativi ai sensi della Legge n.47/ 2008 e successive modifiche.

5. Gli oneri relativi sono imputati alla “Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori dipendenti” dell’ISS.”

22. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Materiale sussidiario alla genitorialità)

1. Al Decreto 26 marzo 1996 n. 37 è aggiunto il seguente articolo 9 bis:

Art.9 bis

(Materiale sussidiario alla genitorialità)

1. L’UOC Pediatria e l’UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne autorizzano i genitori naturali o adottivi al prelievo, da effettuarsi presso il Centro Farmaceutico, di presidi assorbenti pediatrici (pannolini) e di latte formulato (latte in polvere o presidio equivalente) a partire dalla nascita fino al compimento del secondo anno

di vita del bambino/a, nella misura di n. 90 assorbenti/mese e nella quantità di latte formulato (o presidio equivalente) prescritta dalla UOC Pediatria.

2. I quantitativi di cui al comma precedente possono essere variati con delibera del Comitato Esecutivo ISS sentito il parere dell'UOC Pediatria.

3. Il diritto generalizzato di ricevere i sussidi di cui al comma 1 potrà essere riservato a determinate fasce dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE) all'atto della sua introduzione.

23. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Adeguamento assegni familiari)

1. Con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'impatto del costo della vita sulle famiglie, specie quelle più numerose, nonché di favorire la natalità, è disposto l'adeguamento per scaglioni degli assegni familiari rispetto all'inflazione registrata dal 2018 ad oggi e per i prossimi anni, secondo questa progressione:

- a. redditi fino a 15.000€ annui, adeguamento pari al 100% dell'inflazione;
- b. redditi tra 15.001€ annui e 20.000€ annui, adeguamento pari al 90% dell'inflazione;
- c. redditi fra 20.001€ annui e 25.000€ annui: adeguamento pari al 75% dell'inflazione;
- d. redditi fra 25.001€ annui e 30.000€ annui: adeguamento pari al 55% dell'inflazione;
- e. redditi fra 30.001€ annui e 35.000€ annui: adeguamento pari al 35% dell'inflazione;
- f. redditi fra 35.001€ annui e 40.000€ annui: adeguamento pari al 15% dell'inflazione;
- g. redditi oltre i 40.000€ annui: nessun adeguamento.

2. Con Decreto Delegato è prevista, una volta operativo lo strumento dell'ICEE, la sostituzione delle fasce di reddito con le fasce di ICEE.

3. Gli assegni familiari sono erogati anche alle famiglie in cui nessuno dei genitori svolga un'attività lavorativa, con modalità da stabilirsi con Regolamento del Congresso di Stato.

24. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Deducibilità spese veterinarie)

1. Dopo il punto 16 *quater* dell'Allegato A della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente punto 16 *quinquies*:

“16 *quinquies*. Le spese veterinarie intese quali visite veterinarie, analisi, farmaci prescritti, operazioni chirurgiche ed altre prestazioni mediche, necessarie per il benessere dell'animale detenuto a scopo di compagnia ovvero per la pratica sportiva, purché documentate da fattura o documento equivalente per un importo massimo di euro 300,00 (trecento/oo).”

CAPO III

- CASA -

25. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Cause di risoluzione dei contratti di locazione)

1. L'art. 5, punto 2) della Legge 20 febbraio 1991 n. 26 e successive modifiche è così sostituito:

“2) ritardo superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione **per gli immobili destinati ad attività imprenditoriali, professionali e di interesse sociale; ritardo superiore ad un mese per gli immobili destinati ad abitazione; o medesimo ritardo** nel pagamento delle somme relative agli oneri accessori;”

26. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Competenza del Commissario della Legge)

1. L'art. 21 Legge 20 febbraio 1991 n. 26 è così sostituito:

“1. Le controversie relative alla determinazione del canone, alla risoluzione, al recesso anticipato ed alla disdetta del contratto di locazione, in primo grado, sono di competenza del Commissario della Legge.

2. In caso di sfratto per morosità del locatario di immobile destinato ad abitazione, il Commissario della Legge fissa un'udienza per la personale comparizione delle parti, udienza che deve aver luogo entro venti giorni dal deposito dell'atto di citazione in Tribunale. Il decreto di fissazione dell'udienza si intende validamente notificato alla parte convenuta anche se non notificato a mani proprie ma a mani di persona convivente, maggiore di età e capace di agire. Nel caso in cui nessun convivente ritiri l'atto di citazione, l'Ufficiale Giudiziario provvede alla notifica mediante affissione alla porta dell'abitazione. Qualora all'udienza le parti non addivengano a composizione della vicenda ed il Giudice accerti il mancato pagamento del canone locativo, il Giudice pronuncia entro i successivi dieci giorni sentenza di sfratto, con condanna del convenuto al pagamento di tutte le spese legali e di causa, e ne decreta l'esecuzione entro i successivi venti giorni. La sentenza di sfratto ed il decreto di esecuzione sono notificati d'ufficio.

3. Le sentenze sono immediatamente esecutive nonostante gravame.

4. Le sentenze di accertamento del canone sono immediatamente efficaci fra le parti.

4bis. Il nucleo familiare destinatario del provvedimento di sfratto ai sensi del superiore comma 2., qualora conti al suo interno la presenza di figli minori e si trovi in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento, può presentare domanda di alloggio alla Sezione Cooperative dell'UO Contabilità di Stato. Il Congresso di Stato può provvedere alla temporanea assegnazione diretta di alloggio a titolo gratuito secondo la disponibilità di immobili adeguati di proprietà dell'Eccellenissima Camera.”

27. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Morosità del locatario)

1. L'art. 22, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n. 26, come modificato dall'art. 14 della Legge 27 agosto 2021 n. 154, è così sostituito:

“In caso di morosità di locatario **di immobile destinato ad attività imprenditoriali, professionali e di interesse sociale**, alla prima udienza della causa per la risoluzione del contratto il Commissario della Legge, se richiesto, può concedere al locatario un termine per sanarla non superiore a novanta giorni.”

28. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Norme procedurali in materia di esecuzione nelle locazioni)

1. L'art. 23 della Legge 20 febbraio 1991 n. 26, come modificato dall'art. 15 della Legge 27 agosto 2021 n. 154, è così sostituito:

“Con il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile **destinato ad attività imprenditoriali, professionali e di interesse sociale**, il giudice, tenuto conto delle contrapposte ragioni delle parti, fissa la data di esecuzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di effettiva esecutività del provvedimento stesso.”

29. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Accesso ai benefici di cittadini stranieri)

1. L'art. 22 del decreto legge 26 ottobre 2010 n. 175, è così modificato:

“1. Il cittadino straniero, ~~ehe non ricada nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma primo, della Legge 30 novembre 2000 n.114, può accedere ai benefici di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e sueeessive modifiehe e integrazioni, nonehé ai benefici fiscali di cui al punto n.1 bis della tabella A delle imposte di registro così come aggiornate dal Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8 e dall'articolo 72 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165 solo a condizione ehe sia iseritto nel registro della popolazione residente in territorio sammarinese da almeno 5 anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente.”~~

30. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(TABELLA A – TARIFFE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO)

1. Il testo della casella 1 bis della colonna “Oggetto dell'imposizione” della tabella “A” allegata al decreto delegato 22 gennaio 2010 n. 8, è così modificato:

“di fabbricati o porzione di fabbricati destinati ad abitazione, aventi superficie non superiore a mq. 200 utili da calcolarsi in base ai criteri stabiliti dalla legge in materia di edilizia sovvenzionata, ovvero di terreni, aventi superficie non superiore a mq. 1200, idonei alla

costruzione di fabbricati destinati ad abitazione, a favore di persone fisiche a condizione che esse:

a) non possiedano in territorio, unitamente al proprio nucleo familiare, diritto di proprietà o usufrutto di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione o altro terreno destinato alla costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione e non abbiano già usufruito del beneficio cui al presente punto “1 bis”, o se li possiedono siano divenuti insufficienti all’uso abitativo in base ai criteri stabiliti dalla legge in materia di edilizia sovvenzionata;

b) che non risultino conduttori, unitamente al proprio nucleo familiare, di contratti di leasing aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad abitazione, o terreno destinato alla costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione, e non abbiano già usufruito dei benefici di cui all’art.31 legge n.110/1994 e successive modifiche;

c) se minori non emancipati, neppure gli altri membri del loro nucleo familiare non ricadano nelle cause di esclusione di cui ai punti a) e b).”

31. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I soggetti che hanno ottenuto i benefici fiscali di cui al punto 1 bis della tabella “A” del decreto delegato n. 8/2010, e cedano l’immobile per il quale hanno beneficiato della agevolazione delle imposte entro cinque anni dall’acquisto, sono tenuti a versare la differenza fra l’imposta esatta e l’imposta prevista dal punto 1 della tabella “A” del decreto delegato n. 8/2010 in vigore al momento dell’acquisto dell’immobile.
2. I soggetti che hanno ottenuto i benefici fiscali di cui al punto 1 bis della tabella “A”, devono alienare altri immobili di cui abbiano la proprietà o l’usufrutto entro 6 mesi dall’acquisto dell’immobile per il quale sono stati richiesti i benefici fiscali, e devono trasferire la residenza, unitamente al proprio nucleo familiare, entro un anno dall’acquisto dell’immobile, ovvero dal rilascio del certificato di conformità edilizia.

CAPO IV

- DISABILITÀ E SOCIALE -

32. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (*Istituzione figura del Caregiver*)

1. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, della persona convivente, di un familiare o di un affine entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, ovvero sia riconosciuto invalido e bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata certificata dalle competenti Commissioni dell'ISS, ovvero sia titolare di assegno di accompagnamento ai sensi della legge n.97/2005 e ss.mm.
2. Il Congresso di Stato è tenuto a emanare un Decreto Delegato per istituire e regolamentare la figura di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riconoscendo tra le altre cose:
 - a. L'erogazione di una indennità fissa mensile, non sottoposta a tassazione e
 - b. la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione media territoriale, per tutto il periodo svolto come caregiver familiare dalla persona interessata.
3. Il Decreto Delegato produrrà effetti a seguito dello stanziamento delle risorse necessarie alla sua esecuzione, nel corso della prima variazione di bilancio utile.

33. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (*Congedo per prestatori di assistenza*)

1. All'art. 27 della legge n. 129/2022, è aggiunto il seguente comma 11:

“11. Le imprese al di sotto degli 8 addetti il cui lavoratore usufruisca dei congedi di cui al presente articolo hanno diritto ad un rimborso mensile pari al 5% della retribuzione del lavoratore medesimo per le ore di congedo effettivamente godute a carico della “Cassa corresponsione assegni familiari” dell'ISS, da erogarsi attraverso forme di liquidazione che saranno stabilite con Circolare dell'ISS.”

34. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (*Relazione su strutture residenziali per anziani*)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di presentare, entro il 31 marzo 2026, una relazione alla Commissione Consiliare competente circa la domanda e l'offerta attuale di strutture residenziali per anziani, i loro costi per gli utenti e per lo Stato e le possibili soluzioni implementabili nel breve e medio termine per rispondere alla crescente domanda di servizi per questa fascia d'età.
2. La relazione dovrà verificare in particolare:
 - a. la possibilità di realizzare un progetto di “cohousing” per anziani autosufficienti, identificando uno o più edifici pubblici utili allo scopo e/o le modalità con cui mettere

- a disposizione edifici privati, nonché le necessarie dotazioni di personale sanitario e parasanitario da mettere a disposizione;
- b. le modalità con cui aumentare la disponibilità di posti in strutture residenziali pubbliche per anziani non autosufficienti, sia attraverso un ampliamento dell'attuale RSA sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, identificando costi e tempi di realizzazione;
- c. ipotesi di intervento del settore privato nella realizzazione di nuove strutture per anziani in modalità convenzionata, sulla base di quanto già accade nel campo dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso una specifica legge di settore che identifichi requisiti di accreditamento e contributi.

CAPO V

- AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO -

35. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Revisione sistema tariffario delle bollette)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di introdurre con Decreto Delegato nuove modalità di calcolo delle tariffe di acqua, gas ed energia elettrica.
2. Il Decreto Delegato dovrà prevedere l'introduzione o, laddove già previste, l'incremento degli specifici "spread" aggiuntivi rispetto alla tariffa di mercato, da applicare sulle fasce di consumo più elevate e da redistribuire per la riduzione delle tariffe sulle fasce di consumo inferiori, generando una maggiore progressività nella struttura tariffaria a beneficio dei consumatori più parsimoniosi.
3. Il Decreto Delegato definisce, rispetto al comma precedente, le fasce di consumo su cui applicare gli aumenti e le riduzioni, e tiene conto della numerosità dei componenti delle famiglie.

36. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Fondo per la riduzione delle tariffe per i singoli servizi)

In adempimento dell'art. 9 della Legge 20 novembre 2001 n. 120 è istituito il capitolo x-x-xxx "Fondo per la riduzione delle tariffe per i singoli servizi" sul quale è previsto uno stanziamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

37. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Leggibilità delle bollette)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi adotta una nuova formulazione delle bollette relative al consumo di acqua, gas ed energia elettrica al fine di favorire una maggiore leggibilità dei consumi da parte dell'utenza.
2. La riformulazione di cui al comma precedente dovrà adottare, anche nella veste grafica delle fatture trasmesse agli utenti, strategie di comprovata efficacia per il contenimento dei consumi domestici quali l'"Emotional Energy Alert" e la comparazione del consumo dell'utente rispetto alla media dei consumi relativi al comprensorio nel quale è ubicata l'utenza oggetto di fatturazione.

38. Emendamento Aggiuntivo

Articolo XX

(Ristrutturazione della bollettazione sui rifiuti)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di presentare, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, una relazione alla Commissione Consiliare competente che indichi le modalità e le tempistiche per l'introduzione di forme di tariffazione puntuale per lo

smaltimento di rifiuti solidi urbani, basate sulla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, nonché forme di incentivazione per coloro i quali riducano la quantità complessiva di rifiuti conferiti.

2. La modalità di applicazione delle tariffe dovrà tenere conto in ogni caso della numerosità dei componenti il nucleo familiare.

39. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” integrale)

1. Al fine di contenere i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché per conseguire la più alta differenziazione nella raccolta medesima l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi adotta entro il 2026 il sistema di raccolta “porta a porta” sull’intero territorio della Repubblica, dismettendo qualsivoglia sistema di raccolta stradale dei rifiuti anche per singole frazioni.

2. Il sistema di raccolta “porta a porta” di cui al comma che precede dovrà essere affiancato dalla realizzazione di isole ecologiche multiraccolta ad accesso controllato o presidiato nel numero minimo, indicativamente una per Castello, e nelle dimensioni utili al soddisfacimento delle funzioni di supporto al “porta a porta”.

3. È dato mandato all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi di proporre alla Commissione per le Politiche Territoriali, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno studio di fattibilità per l’individuazione, fra almeno due alternative, di un apposito sito per la realizzazione di un secondo centro multiraccolta di appropriate dimensioni per servire le parti di territorio per le quali l’attuale centro multiraccolta sito in località San Giovanni non risulta logisticamente efficace.

4. Il nuovo centro multiraccolta, la cui operatività dovrà essere avviata entro il 2028, riveste valore di “opera strategica” agli effetti di legge.

40. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Piano Esecutivo per l’Autonomia Energetica)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di presentare alla Commissione consiliare competente, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Piano Esecutivo per l’Autonomia Energetica, sulla base degli scenari e delle proposte contenute nel Piano Energetico Nazionale, che indichi la strategia complessiva adottata dalla Repubblica di San Marino nonché gli interventi pubblici e da incentivare in capo al settore privato per incrementare il livello di autonomia energetica ed idrica del Paese.

2. Il Piano Esecutivo per l’Autonomia Energetica individua in maniera precisa gli interventi da compiere, i tempi di realizzazione, gli investimenti necessari entro e fuori il territorio della Repubblica accompagnati da business plan che ne garantiscano, tramite la comparazione fra diverse alternative, la fattibilità e le più alte probabilità di successo, le eventuali forme di partnership pubblico-privato nonché, per ciascun intervento, la percentuale di soddisfacimento attesa dei fabbisogni complessivi della Repubblica.

3. Il Piano Esecutivo per l’Autonomia Energetica ha durata pluriennale ed è oggetto di revisione, al più tardi, entro 3 mesi dall’approvazione del Piano Energetico Nazionale.

4. Il Piano Esecutivo per l’Autonomia Energetica costituisce la base per l’individuazione, nella prima legge di bilancio utile, delle necessarie risorse per avviare la realizzazione di quanto indicato.

41. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Accessibilità veicolare e pedonale alla Città di San Marino e valorizzazione di aree strategiche)

1. Nel quadro della ridefinizione strategica degli strumenti di Pianificazione Attuativa afferenti al Castello della Città di San Marino, nell'ottica di un potenziamento delle infrastrutture turistico-ricettive e sociali e con l'obiettivo di ricucire tramite lo studio di percorsi verticali i livelli della Città con quelli del Centro Storico, si conferisce mandato al Congresso di Stato affinché attivi i competenti Dipartimenti ed Enti Autonomi al fine di predisporre lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle seguenti opere:

- a. un percorso pubblico e strutture di risalita anche in parte ipogea che colleghino il livello urbano dell'edificio della ex Colombaia e di via Gino Giacomini col livello urbano dell'ex Cinema Turismo e del relativo parco;
 - b. una struttura multifunzionale con destinazione a servizi, attività commerciali e autorimessa/parcheggio, anche in parte ipogea, presso Piazzale Marino Giangi (attuale area di sosta P2) che colleghi verticalmente tramite un percorso pubblico e strutture di risalita il livello urbano dell'ex Cinema Turismo e del relativo parco con il livello urbano di via Antonio Onofri;
 - c. il rinnovamento e la riqualificazione dell'asse di via Antonio Onofri con particolare riferimento alla valorizzazione del percorso pedonale e all'adeguamento dimensionale del percorso veicolare;
 - d. la rifunzionalizzazione dell'edificio "ex Garage Masi" con destinazione d'uso analoga alla struttura di cui al precedente punto a) al fine di collegare verticalmente tramite un percorso pubblico e strutture di risalita il livello urbano di via Antonio Onofri con quello della "Cava degli Umbri" (attuale area di sosta P7);
 - e. la rigenerazione urbana integrale in virtù dell'alta qualità paesaggistica urbanistica dei compatti "Cava degli Umbri" (attuale area di sosta P7) e "Cava Antica" (attuale area di sosta P6) da destinare a verde pubblico attrezzato, spazi di aggregazione polifunzionale anche per l'organizzazione di eventi a beneficio della cittadinanza e del comparto turistico.
2. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 dovrà espressamente valutare, fra le ipotesi economico finanziarie per la realizzazione delle opere, lo strumento della partnership pubblico-privato e della finanza di progetto anche per lotti funzionali.
3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 dovrà essere presentato entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge e, nell'ambito della ridefinizione degli strumenti di Pianificazione Attuativa, avviato alla più ampia condivisione con la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni di categoria e con tutte le parti potenzialmente portatrici di interesse.

42. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Nuova destinazione d'uso dei complessi Cinema Turismo e Villa Malagola)

1. Considerato l'urgente stato di necessità relativo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico dello Stato, si conferisce mandato al Congresso di Stato affinché, per il tramite dei competenti Dipartimenti ed Enti Autonomi, avvii celermente l'iter tecnico-amministrativo finalizzato allo studio di nuove destinazioni d'uso per i complessi dell'ex Cinema Turismo e Villa Malagola nel più ampio contesto della rivalutazione complessiva dello strumento di Pianificazione Attuativa del Castello di San Marino Città. Tale intervento dovrà prevedere:

- a. la sospensione del cantiere presso l'ex Cinema Turismo al fine di confermare, coerentemente ad uno studio urbanistico alla scala opportuna e alle esigenze emergenti, la destinazione d'uso di progetto ovvero valutare nuove destinazioni d'uso non esclusa quella istituzionale;
- b. l'avvio di trattative con la proprietà del complesso "Villa Malagola" al fine di valutarne l'acquisizione o l'uso da parte dello Stato;
- c. il recupero, anche tramite eventuali forme di partnership pubblico-privato, dell'immobile "Villa Malagola" ed il restauro filologico dell'annesso giardino e degli arredi di pertinenza al fine di arrestare il processo di degrado dell'edificio e dell'area pertinenziale valutando per il complesso una nuova destinazione d'uso idonea, unitamente all'eventuale nuova funzione istituzionale dell'ex Cinema Turismo e comunque alle sedi istituzionali tradizionali, a funzioni di alta rappresentanza, colmando l'attuale deficit logistico e garantendo inoltre un'immagine consona al prestigio della Repubblica nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali.

43. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(Riqualificazione aree "Piazza Grande" e "Piazzale Campo della Fiera")

1. Nel quadro della ridefinizione strategica degli strumenti di Pianificazione Attuativa afferenti al Castello di Borgo Maggiore, nell'ottica di un potenziamento delle infrastrutture turistico-ricettive e sociali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche a favore della residenza nel Centro Storico di Borgo Maggiore si conferisce mandato al Congresso di Stato affinché attivi i competenti Dipartimenti ed Enti Autonomi al fine di predisporre lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una infrastruttura multipiano ipogea dedicata alla sosta di autoveicoli e bus turistici in Piazzale Campo della Fiera che consenta:

- a. La realizzazione di un punto di interscambio modale nel trasporto delle persone con l'adiacente impianto della funivia e tramite la realizzazione di opportuni percorsi con i piazzali della Baldasseronia;
- b. il collegamento verticale fino al livello di via Oddone Scarito;
- c. l'ampliamento lato valle della stessa via Oddone Scarito in uno spazio urbano attrezzato dedicato alla socialità ed anche funzionale al rilancio delle attività di mercato settimanale;
- d. la valorizzazione dei percorsi di accesso alla Piazza Grande e al centro storico di Borgo Maggiore;
- e. la restituzione di Piazza Grande e Piazza di Sopra alle originarie funzioni sociali ed aggregative tramite la valorizzazione, in particolare, degli arredi e delle pavimentazioni dell'intero centro storico di Borgo Maggiore.

2. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 dovrà espressamente valutare, fra le ipotesi economico finanziarie per la realizzazione delle opere, lo strumento della partnership pubblico-privato e della finanza di progetto anche per lotti funzionali.
3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 dovrà essere presentato entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge e, nell'ambito della ridefinizione degli strumenti di Pianificazione Attuativa, avviato alla più ampia condivisione con la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni di categoria e con tutte le parti potenzialmente portatrici di interesse.

44. Emendamento aggiuntivo

Articolo X (*Polo scolastico*)

1. Nell'ambito della complessiva riedizione dello strumento di Pianificazione Generale del Territorio e del conseguente adeguamento dello strumento di Pianificazione Attuativa del Castello di San Marino Città, al fine di perseguire un modello scolastico di massima aggregazione ed interazione sociale per gli studenti della scuola media inferiore e della scuola secondaria superiore quale evoluzione di un modello di scuola “di prossimità” con cui caratterizzare invece i cicli scolastici dell’infanzia ed elementare, si conferisce mandato al Congresso di Stato affinché attivi i competenti Dipartimenti ed Enti Autonomi al fine di predisporre lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un Polo Scolastico presso l’attuale sede della scuola media di Fonte dell’Ovo che accolga, secondo il modello del “campus” anglosassone, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori del territorio.
2. Lo studio di fattibilità del comma 1, calibrato sulle più attendibili proiezioni dei futuri fabbisogni ed anche tramite la rivalutazione critica di analoghi studi eseguiti in passato, dovrà prevedere, oltre alla realizzazione degli spazi necessari alle attività scolastiche improntata alla flessibilità e alla adattabilità ai più evoluti modelli didattici, la realizzazione di strutture di refezione, socializzazione, attività extra scolastiche pomeridiane ed attività sportive eventualmente integrando il polo sportivo ed ambientale del parco di Montecchio.
3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, a partire da una adeguata analisi dei flussi di traffico, dovrà tenere in conto la realizzazione o l’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento, ma non limitatamente, al fabbisogno di spazi destinati alla sosta dei veicoli tanto per l’esercizio del Polo Scolastico quanto, contemporaneamente o alternativamente, per il soddisfacimento delle necessità di parcheggio turistico scambiatore con navette di trasporto.
4. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 dovrà essere presentato entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge e, nell’ambito della ridefinizione degli strumenti di Pianificazione Generale e Attuativa, avviato alla più ampia condivisione con la cittadinanza, le istituzioni e con tutte le parti potenzialmente portatrici di interesse.

CAPO VI

- GOVERNANCE PARTECIPATE -

45. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X (Partecipazioni pubbliche)

1. Entro il 31 marzo 2026 il Congresso di Stato è tenuto a predisporre una relazione sulle partecipazioni dirette e indirette dell'Ecc.ma Camera e Enti pubblici in società di diritto private nazionali e estere.
2. La relazione dovrà anche contenere valutazioni sulla strategicità della partecipazione e redditività considerata al 31 dicembre 2024.

46. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X (Relazione al bilancio di società partecipate ed Enti)

1. Il Segretario di Stato competente in materia redige una relazione esplicativa a ciascun bilancio approvato e allegato al bilancio consuntivo dello Stato delle società partecipate dall'Ecc.ma Camera o da Enti Pubblici.
2. La relazione esplicativa di cui al comma precedente identifica i fatti significativi della gestione della società partecipata o dell'Ente Pubblico e fornisce informazioni sintetiche sulla situazione economico-finanziaria della società o dell'Ente.

47. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X (Trasparenza consulenze di Banca Centrale)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noti, mediante l'inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata, il corrispettivo pattuito, il corrispettivo e i rimborsi spesa erogati e quelli di competenza del periodo.
2. Le pubblicazioni sono effettuate a partire dall'esercizio 2023 compreso, vanno aggiornate con cadenza almeno trimestrale e vanno mantenute per almeno tre anni dalla conclusione dell'incarico.

CAPO VII

- GIOVANI E ISTRUZIONE -

48. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X (Assegno di studio)

1. All'articolo 5 della legge 5/2004 e ss.mm è aggiunto il seguente comma:

“Per i c.d. “studenti-lavoratori”, che non abbiano compiuto il 35° anno di età, che risultino occupati in una attività lavorativa stabile e continuativa per più di sei mesi all'anno, ed il cui reddito pro-capite non ecceda il 3° scaglione¹ di cui alle tabelle della legge 126/2013, non si applica il comma di cui sopra.

¹ Euro 18.200,00.”

49. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X (Norme a favore del lavoro temporaneo degli studenti)

1. L'articolo 13 della legge 5/2004 e ss. mm. è modificato come segue:

“Art. 13 (Norme a favore del lavoro temporaneo degli studenti)

La Repubblica, al fine di incrementare la formazione degli studenti e di offrire occasioni di autofinanziamento agli studi, provvede a disciplinare mediante l'adozione di specifiche norme legislative l'attività lavorativa temporanea o **a tempo indeterminato** dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, compatibilmente con i tempi e con le esigenze dei corsi di studio frequentati.

Ai fini fiscali **del calcolo degli emolumenti previsti agli articoli 5 e 6**, il reddito percepito dallo studente lavoratore non concorre ad incrementare il reddito familiare di cui all'articolo 3 della presente legge.”

50. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X (Studentato)

1. Al fine di implementare l'offerta formativa dell'Università di San Marino e incentivare l'iscrizione di nuovi studenti, dando pertanto riscontro alle numerose richieste più volte evidenziate dal Rettore, è dato mandato al Congresso di Stato di individuare entro il 30 giugno 2026, una struttura esistente in loco dove poter realizzare la sede di uno studentato che possa agevolare la fruibilità della nostra Università, agli studenti provenienti da fuori territorio.

51. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Diritto allo studio – mobilità)

1. I trasporti pubblici nella Repubblica di San Marino, esercitati dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti privati incaricati dallo Stato, sono gratuiti per gli studenti di ogni ordine e grado, compresa l'Università, fino al 26° anno di età.
2. L'accesso ai mezzi pubblici avviene tramite strumenti digitali di riconoscimento (app o simili) appositamente predisposti dal Dipartimento Istruzione in cui è accertata l'identità e lo status di studente.

52. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Diritto allo studio – strumenti tecnologici)

1. Gli studenti delle scuole secondarie e università in caso di acquisto in Repubblica di strumenti tecnologici di supporto allo studio (computer, periferiche, stampanti e tablet) hanno diritto a ottenere sulla propria SMac Card un accredito pari al valore dell'imposta sulle importazioni pagata sui beni acquistati.
2. Il beneficio è ottenibile ogni 36 mesi per singolo strumento acquistato, non cedibile.
3. Il Dipartimento Istruzione predisporrà elenco aggiornato degli strumenti oggetto di rimborso che assegnerà, per ciascuna tipologia di strumento, il valore massimo su cui calcolare l'importo del rimborso.

53. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Diritto allo studio – borse di studio settori speciali)

1. In caso di esigenze specifiche di formazione in settori strategici per lo sviluppo della Repubblica, a seguito di un apposito studio annuale sui fabbisogni formativi prospettici delle aziende, il Congresso di Stato può erogare delle borse di studio specifiche per gli studenti universitari per conseguire l'obiettivo di formazione indicato.
2. Il Congresso di Stato a tal fine predisporrà uno specifico Regolamento, che regolerà anche la pianificazione triennale dei settori strategici e il numero massimo di borse di studio annuali.
3. Nel Regolamento saranno anche previste le modalità con le quali lo studente in caso di abbandono del percorso formativo dovrà restituire integralmente l'importo della borsa di studio.
4. I benefici della borsa di studio integrano quelli già definiti nella legge al diritto allo studio.

54. Emendamento aggiuntivo

Articolo X

(*Diritto allo studio – CFC Credito Formativo Culturale*)

1. È istituito il "Credito Formativo Culturale" (CFC), incentivo finalizzato a promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale, nonché a generare crescita economica attraverso l'espansione dei settori culturali tra i giovani della Repubblica di San Marino.
2. Il CFC è destinato a tutti i residenti nella Repubblica di San Marino al compimento del diciottesimo anno di età, a partire dall'anno 2026.
3. L'importo del Credito è di € 500,00 (cinquecento euro), da accreditarsi su apposita Card intestata al beneficiario il primo giorno del mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età.
4. Il CFC ha una validità massima di due anni dalla data di accredito. Le somme non utilizzate entro tale termine sono revocate e riassegnate al bilancio dello Stato.
5. Il CFC è utilizzabile per:
 - a. corsi e workshop certificati in materie, ad esempio, di competenze digitali (es. coding, web design, data analytics, cyber-security, etc.), di sostenibilità ambientale (green skills, efficienza energetica, economia circolare, etc.), di competenze imprenditoriali e finanziarie, di diritto e istituzioni sammarinesi, di soft skills e crescita personale;
 - b. iscrizione a corsi di lingue straniere;
 - c. tasse di iscrizione per esami di ammissione, test di accesso o esami per certificazioni professionali;
 - d. libri, riviste scientifiche e abbonamenti a quotidiani o magazine (anche in formato digitale);
 - e. biglietti d'ingresso per musei, monumenti, mostre, eventi culturali, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche;
 - f. strumenti musicali e assimilabili;
 - g. prodotti dell'editoria audiovisiva.
6. Le somme assegnate ai sensi del comma 1 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario. Con Decreto Delegato, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo del CFC, gli esercenti fisici e online presso cui sarà spendibile.

CAPO VIII

- DISPOSIZIONI VARIE -

55. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Gestione Risorse Trasferite ad AASS Holding)

1. Ogni trasferimento di risorse maggiore o uguale a € 1.000.000,00, che l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) intenda effettuare a sue controllate di diritto privato, deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione
2. Il Consiglio di Amministrazione dell’AASS sottopone tale scelta alla Commissione suddetta precedentemente alla richiesta di legittimità alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, e la accompagna con una relazione che identifichi in modo preciso le motivazioni del trasferimento e i capitoli di bilancio su cui si intende imputarlo.
3. Analoga autorizzazione va richiesta quando il trasferimento debba essere effettuato in più tranches, di importo complessivo maggiore o uguale alla soglia di cui al comma 1, ma per la medesima necessità della controllata.

56. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Consulenziometro)

1. Al fine di valutare l’incidenza e l’onere delle consulenze e degli incarichi esterni sull’Amministrazione è istituito il Consulenziometro.
2. Il Consulenziometro è realizzato con il supporto della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica e deve stabilire uno o più indici, specifici per il settore oggetto della consulenza o dell’incarico esterno, per valutare l’efficacia delle attività di consulenza o di incarico esterno svolti nonché l’apporto delle risorse interne dell’Amministrazione al progetto e quello che potenzialmente sarebbe potuto essere l’apporto in assenza della consulenza o dell’incarico stessi, anche per considerare se ci sono necessità di implementazione nei settori pubblici di personale qualificato con specifiche mansioni.
3. Il Consulenziometro è un progetto sperimentale, con durata triennale, in capo al Dipartimento Finanze ed all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, secondo un protocollo di intesa che definirà le rispettive competenze.
4. L’Ufficio di presidenza relazionerà trimestralmente al Consiglio Grande e Generale in merito ai risultati del progetto.

57. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Comunicazione ai dipendenti dei contributi non pagati)

1. L’Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto ad effettuare una specifica comunicazione ai lavoratori subordinati in tutti i casi in cui, per un periodo di 3 mesi anche non consecutivi, le imprese presso cui prestano la propria attività lavorativa non ottemperino per intero al pagamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro o del lavoratore, sia in

relazione a quanto dovuto al così detto “primo pilastro previdenziale” sia a quanto dovuto a Fondiss.

2. La comunicazione contiene l’importo totale dei contributi che sarebbero stati da pagare e l’importo dei contributi non pagati nel periodo oggetto della comunicazione, suddividendo in entrambi i casi fra la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le modalità di effettuazione della comunicazione sono stabilite con Regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. L’ISS è in seguito parimenti tenuto a comunicare, con immediata sollecitudine, ai lavoratori che non abbiano usufruito della possibilità di cui al comma 5, l’eventuale pagamento da parte del proprio datore di lavoro di quanto dovuto.

4. Il Dipartimento Esattoria di BCSM è tenuto a informare i lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1, a seguito di loro espressa richiesta, dell’esistenza di eventuali piani di dilazione o rateizzazione del debito contributivo, distinguendo fra quelli con e senza garanzie reali a tutela dell’adempimento.

58. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Giusta causa di dimissioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 17 della Legge 29 aprile 2014 n. 71 e ss.mm è così modificato:

“1. Il mancato pagamento, anche parziale, delle retribuzioni spettanti ad almeno i due terzi dei lavoratori, o ad almeno la metà dei lavoratori nel caso l’impresa abbia meno di tre dipendenti, ad esclusione dei soci e dell’amministratore, oltre che dei relativi coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado, per almeno due mensilità, anche non consecutive, compresa la gratifica natalizia e l’indennità di licenziamento qualora non liquidate sulla base dei disposti contrattuali, a meno che non sia nel frattempo avvenuto l’integrale saldo degli arretrati dovuti, costituisce giusta causa di dimissioni per il singolo dipendente.

Analogamente costituisce giusta causa di dimissioni per il singolo dipendente il mancato pagamento, anche parziale, da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali dovuti, a carico del datore stesso o del dipendente, per almeno tre mensilità, sulla base di quanto comunicato al dipendente stesso da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. L’onere della prova del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori spetta al datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro fosse irreperibile la procedura di cui ai commi seguenti può avere seguito a tutti gli effetti.”

59. Emendamento Aggiuntivo

Articolo XX

(Settore audiovisivo)

1. In considerazione del ruolo del settore audiovisivo per l’economia di uno Stato e per la sua immagine, il Congresso di Stato dovrà predisporre i seguenti interventi entro il 31 marzo 2026:

- a. Istituire una specifica delega per il settore audiovisivo da attribuire al Dipartimento Istruzione e Cultura;
- b. Predisporre uno studio sulle prospettive di sviluppo della San Marino RTV, alla luce del mutato scenario del settore a livello mondiale e considerando la redditività della società che sopravvive solo con supporti finanziari pubblici sammarinesi e italiani;

- c. Promuovere una specifica fiscalità per le produzioni audio visive a San Marino, nonché forme di agevolazione specifiche (Tax Credit e Cashback) sulle produzioni stesse;
- d. Predisporre uno studio sulle strutture in territorio idonee alla produzione audiovisiva rispetto alla capienza, gestione, innovazione tecnologica;
- e. Individuare entro il 31 marzo 2026 una nuova sede per la società San Marino RTV considerando il ruolo strategico da essa ricoperto, la professionalità dei dipendenti, le potenzialità che può esprimere.

60. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Reperimento dirigenti pubblici dal settore privato)

- 1. L'articolo 6 della legge n.108/2009 è così modificato:

“Art.6

(Requisiti)

- 1. Sono requisiti necessari per l'accesso alla posizione dirigenziale:

- a) la cittadinanza sammarinese o di Paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi;
- b) la residenza in territorio;
- c) il possesso del diploma di laurea quinquennale o di vecchio ordinamento, previsto dal profilo di ruolo, da almeno 5 anni;
- d) l'abilitazione professionale o altro titolo/requisito previsto dal profilo di ruolo o per la specifica assegnazione;
- e) esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale:

I. nel Settore Pubblico Allargato in funzioni per l'esercizio delle quali od in posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea specialistica o di vecchio ordinamento;

II. nel Settore Privato in attività libero professionale o in posizioni con funzioni dirigenziali **o nel caso in cui il soggetto sia in possesso di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e abbia svolto attività assimilabili, per responsabilità e funzioni, a quelle proprie dell'Unità Organizzativa oggetto dell'incarico dirigenziale.**

Il requisito di cui alla presente lettera e. può essere sostituito da diploma di specializzazione, **corso di alta formazione o Master** in materie attinenti all'Unità Organizzativa.

- f) non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla presente legge, previste dal profilo di ruolo, dalla specifica assegnazione o da norme speciali.”

61. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Consiglio per la Previdenza)

La nomina del Consiglio di Previdenza di cui al comma 5 dell'articolo 9 della Legge 20 novembre 2004 n. 165, fermi restando i requisiti ivi previsti, è effettuata fra persone con comprovata esperienza e competenza almeno triennale in materia di gestione di portafogli, patrimoni e investimenti finanziari.

62. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Farmaci)

Il Congresso di Stato è impegnato entro il 31 marzo 2026 ad attuare i necessari provvedimenti normativi e organizzativi affinché i prezzi dei farmaci e degli articoli in vendita nelle farmacie I.S.S. possano divenire più competitivi rispetto all'assetto giuridico I.S.S. e alla sua proprietà pubblica, attraverso una ponderazione dei prezzi più adeguati e congrui che ne stimoli la vendita al banco. In tale contesto il prezzo dei farmaci e degli articoli in vendita nelle farmacie dovrà essere specifico per la Repubblica di San Marino.

63. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Durata del mandato)

1. Il comma 2 dell'art. 5 del Decreto Delegato 19 marzo 2024 n.55 è così modificato:

“L'ODS termina il proprio mandato e si scioglie a seguito del completo rimborso delle ABS garantite dallo Stato **e dell'estinzione di tutti i crediti ceduti da Originator a partecipazione pubblica**, previa relazione conclusiva da inviarsi alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio entro tre mesi dalla fine del mandato”.

64. Emendamento Aggiuntivo

Articolo X

(Funzioni di controllo preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica)

1. Alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, istituita ai sensi della Legge 25 febbraio 1998 n. 30 e successive modifiche, sono attribuite funzioni di controllo di merito preventivo sulle delibere di spesa del Settore Pubblico Allargato, finalizzate ad assicurare la sostenibilità finanziaria, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'impiego delle risorse pubbliche.

2. Il controllo di merito di cui al comma 1 è esercitato nel rispetto di parametri oggettivi, predeterminati, chiari e stabili, attinenti in particolare:

- a. alla coerenza delle delibere con la programmazione economico-finanziaria e con gli obiettivi approvati dagli organi competenti;
- b. alla sostenibilità finanziaria, immediata e prospettica, della spesa proposta;
- c. alla verifica del rapporto costi-benefici, considerando alternative possibili e l'impatto sul bilancio pubblico;

- d. al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - e. alla congruità tecnica, alla completezza della documentazione e alla coerenza con la normativa vigente.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la Commissione rilascia, entro i termini e secondo le procedure da definirsi con Decreto Delegato:
- a. un parere di merito favorevole, che consente l'ulteriore iter della delibera;
 - b. un parere di merito favorevole con osservazioni, indicando misure correttive o integrazioni necessarie;
 - c. un parere di merito negativo, che sospende l'efficacia della delibera fino alla riformulazione conforme ai parametri di controllo.
4. All'interno del Decreto Delegato, sono altresì definiti:
- a. i parametri tecnici dettagliati per il controllo di merito preventivo, inclusi schemi standardizzati di analisi e griglie di valutazione;
 - b. le procedure operative, i termini e le modalità di presentazione degli atti alla Commissione;
 - c. gli obblighi di motivazione, pubblicità e trasparenza dei pareri;
 - d. ogni altra disposizione necessaria a garantire l'efficace esercizio del controllo di merito.
5. L'introduzione del controllo di merito preventivo non incide sulle competenze degli organi politici in materia di programmazione e priorità di intervento, ma assicura che le relative scelte siano attuate nel rispetto dei principi di buona amministrazione, sostenibilità e corretta gestione delle risorse pubbliche.